



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE

Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5229 - Data adozione: 23/03/2022

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022. Modifica del bando attuativo della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022, approvato con d.d. n. 2290/22.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/03/2022

Numero interno di proposta: 2022AD005912

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la sottomisura 4.2;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 4.01”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 7/02/2022 con la quale sono state approvate le

Disposizioni specifiche per l'attivazione del "Bando dell'operazione 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2022" (di seguito Bando dell'operazione 4.2.1), ed ha stabilito l'allocazione delle risorse del Bando dell'operazione 4.2.1, pari a 6.500.000 di euro;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" e ss.mm.ii., che dispone l'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Visto l'Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014-2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 7/02/2022 dà mandato al Responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" affinché proceda all'emissione del Bando dell'operazione 4.2.1;

Visto il decreto n. 2290 del 14/02/2022 con il quale è stato approvato il bando attuativo dell'operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" (di seguito bando dell'operazione 4.2.1) e sono stati stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, con decorrenza dal 21/03/2022 fino al 27/06/2022;

Considerato che al paragrafo "2.1 Richiedenti/Beneficiari", il bando dell'operazione 4.2.1 ritiene ammissibili a presentare domanda ed a beneficiare del sostegno le PMI, compresi gli IAP, che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca, mentre sono escluse a presentare domanda ed a beneficiare del sostegno le "Grandi imprese", così come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE notificata con il numero C(2003) 1422 (2003/361/CE);

Considerato che il PSR Toscana 2014-2022 prevede, nella specifica scheda di misura 4.2.1 la sola esclusione delle "Grandi Imprese", come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE C(2003) 1422 (2003/361/CE), pertanto, tutte le altre imprese possono partecipare ai benefici della operazione 4.2.1;

Ritenuto quindi opportuno modificare il paragrafo "2.1 Richiedenti/Beneficiari" e il paragrafo "3.3 Massimali e minimali", del bando dell'operazione 4.2.1, per chiarire la suddetta definizione, al fine di definire esattamente le "Grandi Imprese" escluse dal beneficio;

Considerato che al paragrafo "3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo" del bando dell'operazione 4.2.1, per mera omissione, l'OCM Miele non è stato inserito fra gli OCM soggetti a disciplina della complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM;

Considerato che al paragrafo "1.1 Definizioni", al terzo capoverso del punto i) "Impianto completo di frangitura" del bando dell'operazione 4.2.1, per un mero errore materiale, gli impianti di frangitura di capacità lavorativa inferiore a 1.000 Kg/h, sono stati definiti completi, anche quando nella richiesta di finanziamento sono presenti solo le prime cinque sezioni previste nell'impianto "tipo" con l'esclusione dell'ultima sezione di "separazione";

Ritenuto quindi necessario apportare le seguenti modifiche del bando dell'operazione 4.2.1

approvato con decreto n. 2290 del 14/02/2022, nel modo seguente:

a) al paragrafo “2.1 Richiedenti/Beneficiari”, il testo è così modificato: “Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le Imprese (sia IAP che non), che:

- operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca;
- effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione dei prodotti floricoli.

Sono escluse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le “Grandi imprese” così come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE notificata con il numero C(2003) 1422 (2003/361/CE).

Una impresa si definisce “Grande Impresa” quando sussistono congiuntamente i seguenti parametri:

- numero di occupati uguale o superiore a 250,
- fatturato annuo uguale o superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di euro.”

b) al paragrafo “3.3 Massimali e minimali”, il titolo è così modificato: “Ai fini del presente bando, le cooperative e i consorzi non sono considerati IAP anche se in possesso della relativa qualifica.” e la lettera a) del punto 2) è così modificata: “a) Massimali di contributo per le Imprese”

c) L’indice del Bando dell’operazione 4.2.1 al punto “3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo” è così modificato:

“3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele”

d) al paragrafo “3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo”, il titolo ed il testo sono così modificati:

“3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell’Autorità di Gestione (si veda il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020). L’ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele avviene se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.”

e) al paragrafo “1.1 Definizioni”, il punto i) “Impianto completo di frangitura” al terzo capoverso è così modificato: “Gli impianti di frangitura di capacità lavorativa inferiore a 1.000 Kg/h, sono considerati completi quando nella richiesta di finanziamento sono presenti solo le prime cinque sezioni previste nell’impianto “tipo” con l’esclusione dell’ultima sezione di “separazione”.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di apportare le seguenti modifiche al Bando sottomisura 4.2.1 approvato con decreto n. 2290 del 14/02/2022:

a) al paragrafo “2.1 Richiedenti/Beneficiari”, il testo è così modificato: “Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le Imprese (sia IAP che non), che:

- operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca;
- effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione dei prodotti floricoli.

Sono escluse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le “Grandi imprese” così come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE notificata con il numero C(2003) 1422 (2003/361/CE).

Una impresa si definisce “Grande Impresa” quando sussistono congiuntamente i seguenti parametri:

- numero di occupati uguale o superiore a 250,
- fatturato annuo uguale o superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo uguale o superiore a 43 milioni di euro.”

b) al paragrafo “3.3 Massimali e minimali”, il titolo è così modificato: “Ai fini del presente bando, le cooperative e i consorzi non sono considerati IAP anche se in possesso della relativa qualifica.” e la lettera a) del punto 2) è così modificata: “a) Massimali di contributo per le Imprese”

c) l’indice del Bando dell’operazione 4.2.1 al punto “3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo” è così modificato:

“3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele”

d) al paragrafo “3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivinicolo”, il titolo ed il testo sono così modificati:

“3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell’Autorità di Gestione (si veda il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020). L’ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele avviene se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.”

e) al paragrafo “1.1 Definizioni”, il punto i) “Impianto completo di frangitura” al terzo capoverso è così modificato: “Gli impianti di frangitura di capacità lavorativa inferiore a 1.000 Kg/h, sono considerati completi quando nella richiesta di finanziamento sono presenti solo le prime cinque sezioni previste nell’impianto “tipo” con l’esclusione dell’ultima sezione di “separazione”.

2. di trasmettere ad ARTEA il presente atto per gli eventuali aggiustamenti del sistema informativo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE